



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E  
COMMERCIALI

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

Oggetto: Art. 21, comma 2, lett. g) della L.R. 24/2013 – [redacted] Bari: Ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato Pugliese avverso rigetto Comunica di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Camera di Commercio di Bari.

#### PREMESSA

"Ricorso avverso il provvedimento di rigetto Comunica iscrizione - prot. [redacted] 09.04.2018", presentato dal sig. [redacted] e acquisito al prot. n. AOO\_ [redacted] del 3 maggio 2018, in qualità di gestore e responsabile tecnico della ditta [redacted] con sede in Bari, Via [redacted] F.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, r.r. 3/2015, i ricorsi alla CRAP sono regolamentati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, Capo I, art. 6, che stabilisce il termine di 90 gg per esprimere la decisione. Il termine scade il 01 agosto 2018.

La Camera di Commercio di Bari con nota pec n. [redacted] 17 aprile 2018 ha negato l'iscrizione con la seguente motivazione: "non sussistono i requisiti previsti dalla legge 224/2012". L'ufficio, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, del r.r. 3/2015, ha chiesto alla Camera, con nota prot. n. AOO\_160/2107 del 4 maggio scorso, informazioni, pareri ed ogni utile documentazione.

Il Responsabile dell'Albo Imprese artigiane, in data 22 maggio u.s., ha evidenziato, tra l'altro, che "nel caso di specie occorrerà stabilire se alla luce di una gestione ereditaria e, quindi, di un'impresa già esistente, possa ritenersi soddisfatto il requisito di cui all'art. 7, comma 2, lett. b, legge 122/92".

A corredo del ricorso il signor [redacted] ha trasmesso la seguente documentazione:

- Comunicazione di rigetto dalla Camera di Commercio di Bari del 17 aprile scorso;
- Ricevuta presentazione telematica al registro imprese del 10 aprile scorso di modelli aggiuntivi;
- DSAN del 28 marzo scorso, a firma congiunta con la madre, per la nomina a gestore e responsabile tecnico il figlio [redacted];
- DSAN del 28 marzo scorso, a firma di [redacted], di accettazione della nomina di gestore e responsabile tecnico dell'impresa ereditata;
- Attestato di qualifica professionale di Tecnico meccatronico delle autoriparazioni rilasciato a Perugia il 13 marzo 2018 per la frequenza di un corso teorico-pratico di 500 ore;
- Fotocopia della patente di guida;
- Visura ordinaria dell'impresa [redacted] ancora attiva;
- Certificato di morte rilasciato il 02/01/2017 che attesta il decesso di [redacted] in data 29/12/2016;
- Dichiarazione di successione presentata all'Ag. delle Entrate in data 21 aprile 2017;
- Ricevuta presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate di inizio attività del 23 gennaio 2017 in prosecuzione attività del deceduto [redacted];
- Presentazione telematica al Comune di Bari del 9 aprile scorso di SCIA per prosieguo attività di meccatronica a seguito di gestione ereditaria.

Il signor [redacted] dichiara di essere unico erede del *de cuius* insieme alla madre, [redacted] e di voler proseguire la gestione ereditaria dell'attività senza soluzione di continuità.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E  
COMMERCIALI**

**COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE**

A sostegno della propria tesi il ricorrente sottolinea quanto segue:

- è in possesso di un Attestato di qualifica professionale di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni rilasciato a Perugia il 13 marzo 2018 avendo frequentato con esito positivo un corso teorico-pratico di 500 ore. L'attestato rispetta, quindi, quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 122/92, che per esercitare l'attività di autoriparatore prevede *"aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni"*;
- l'innovazione normativa introdotta dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, di modifica dell'art. 2 della legge 224/12, che al comma 1-ter riporta: *"Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma 1-bis del presente articolo consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni"*. La legge consentirebbe, a parere del ricorrente, l'esercizio dell'attività anche senza l'anno di attività alle dipendenze;
- la legge quadro sull'artigianato n. 443/85 prevede: *"In caso d'invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato"*. Tale disposizione consente agli eredi, a parere del ricorrente, l'esercizio dell'attività e l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

#### DECISIONE

Il signor [REDACTED] intende proseguire in gestione ereditaria e senza soluzione di continuità l'attività del genitore, [REDACTED] regolarmente iscritto all'albo artigiano dal 19/02/1996. Subito dopo la morte del padre, in data 23 gennaio 2017, ha, in effetti, comunicato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività in prosecuzione dell'attività paterna e, in data 13/03/2018, ha completato il percorso formativo previsto dalla legge.

La legge regionale 24/2013 all'articolo 4, comma 6, in linea con quanto previsto dalla legge n. 443/85, prevede che in caso di morte la relativa impresa possa conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti, per un periodo massimo di cinque anni a condizione che l'esercizio dell'impresa venga assunto da un erede.



REGIONE  
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, INNOVAZIONE,  
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

SEZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E  
COMMERCIALI

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO PUGLIESE

La ditta [REDACTED] con diversa partita IVA, di fatto, ha proseguito l'attività paterna nella stessa sede in Bari [REDACTED] e, nello stesso tempo, ha avviato le procedure per frequentare il corso abilitativo per l'attività di meccatronica e l'ha completato con esito positivo. Tale condizione consente di accogliere il ricorso in applicazione dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 24/2013 che salvaguarda la gestione ereditaria delle imprese artigiane.

La presente decisione è notificata al Sig. [REDACTED] e al Responsabile dell'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio di Bari per i relativi provvedimenti di legge.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente	Teresa Lisi
Il Componente Casartigiani	Carlo A. Ramunno
Il Componente CNA	Antonio Salvatore Trombetta
Il Componente Confartigianato	Umberto A. Castellano
Il Componente CGIL	Giovanni Nicastrì
Il Segretario redigente	Pietro Giulio Pantaleo

Bari, 31.05. 2018